



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60121
Fax:0872/620247

REGOLAMENTO PERMESSI ZTL

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel centro storico ed in particolare in piazza degli Eroi e corso Garibaldi con i relativi vicoli, tenendo conto degli effetti sul traffico e sulla sicurezza della circolazione.
2. Possono circolare liberamente all'interno della ZTL, esclusivamente i velocipedi.
3. Sono altresì consentiti il transito e la sosta in tutte le fattispecie indicate nei successivi articoli 17 e 18, ed alle condizioni indicate.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati "veicoli di proprietà" quelli di cui si ha la disponibilità in virtù di diritto di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto risultante dalla carta di circolazione.
5. Sono considerati di proprietà anche i veicoli a noleggio o assegnati da ditte o Enti ai propri dipendenti o soci.
6. Per i veicoli "sostitutivi", va effettuata comunicazione presso l'ente, con apposita dichiarazione del titolare dell'officina riportante la targa del mezzo autorizzato, in riparazione, e quella del veicolo sostitutivo. Tale dichiarazione va esposta, a sostituzione del pass.
7. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per "pass" il contrassegno che viene rilasciato ai proprietari di veicoli autorizzati a transitare e sostare all'interno della ZTL e che deve essere esposto all'interno del veicolo, in maniera ben visibile dall'esterno nella parte anteriore del veicolo, dietro il parabrezza..

Art. 2 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio di titoli autorizzatori che consentono la circolazione e la sosta nella Z.T.L. in deroga alle limitazioni, gli interessati devono presentare apposita istanza.
2. Le istanze e le autorizzazioni dovranno essere in regola con le norme sull'imposta di bollo, fatto salvi i casi di esenzione previsti per legge.
3. I titoli autorizzatori hanno durata massima quinquennale.
4. L'istanza di rilascio del titolo autorizzatorio o permesso, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e ad essa devono essere allegati: a) copia integrale della carta di circolazione del veicolo. b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. c) altri documenti richiesti dal presente regolamento per le diverse fattispecie di permesso.
5. Tutti gli stati e qualità richiesti per il rilascio dei titoli autorizzatori o per completare le comunicazioni devono essere autocertificati o dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le istanze prodotte per le richieste di titoli autorizzatori, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta degli uffici. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il procedimento si conclude con un provvedimento di diniego.
7. Ogni richiesta di modifica relativa ai titoli autorizzatori o ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere presentata come nuova istanza.

8. Ogni titolo autorizzatorio è legato in maniera univoca all'auto per cui è stata fatta richiesta, e all'avente diritto che ha presentato l'istanza.

Art.3 PREDISPOSIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI E PERMESSI

1. Il procedimento di rilascio di titoli autorizzatori e i permessi temporanei non giornalieri è istruito dal Servizio di Polizia Locale, e le autorizzazioni sono firmate dal responsabile del medesimo servizio.

2. Unitamente al titolo autorizzatorio, è rilasciato un pass da esporre, in originale, sui veicoli per cui sono validi.

Art. 4 RESIDENTI

1. Ai cittadini residenti nell'area a Traffico Limitato è consentita la circolazione ai sensi del Codice della Strada, senza limitazioni, nel quartiere di riferimento, alle seguenti condizioni: a) il proprietario dell'autovettura deve richiedere l'autorizzazione comunicando i dati identificativi dell'autovettura, di cui all'art. 1 commi 4 e 5, che può circolare senza limitazioni.

2. Alla richiesta devono essere allegati: a) copia integrale della carta di circolazione del veicolo; b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3. Ai residenti è rilasciato un pass con validità di 5 anni salvo che prima della scadenza intervenga trasferimento di residenza in altra zona del Comune di Rocca San Giovanni o in altro comune. Al termine dei primi 5 anni può essere prorogata la validità di ulteriori 5 anni, previa comunicazione con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti.

Art. 6 DOMICILIATI

1. I soggetti che hanno stabilito il proprio domicilio nella zona a traffico limitato, possono ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta senza limitazioni, nel quartiere di riferimento, alle seguenti condizioni: a) il proprietario del veicolo deve presentare istanza di autorizzazione indicando i dati identificativi della propria autovettura, di cui all'art. 1 commi 4 e 5; b) alla richiesta devono essere allegati: • copia integrale della carta di circolazione del veicolo. • copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. • copia del titolo di proprietà, usufrutto, uso o contratto registrato di affitto o comodato d'uso. Ai domiciliati è rilasciata autorizzazione con validità di 1 anno, salvo che prima della scadenza cessi la domiciliazione nella zona di riferimento.

Art. 7 TUTORI AMMINISTRATIVI

1. Il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno possono essere autorizzati, al transito e alla sosta nel quartiere di riferimento del tutelato o amministrato, senza limitazioni.

2. E' possibile effettuare la richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo, intestato al tutore, curatore o amministratore di sostegno presentando i documenti che attestino tale ruolo. 3. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a cessazione della tutela o amministrazione.

Art. 8 ASSISTENZA FAMILIARE

1. Parenti, affini o badanti con regolare contratto di lavoro domestico di persone da assistere possono essere autorizzati al transito e alla sosta per due ore nel quartiere di residenza dell'assistito.

2.E' possibile effettuare la richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo, per il nucleo familiare di cui l'assistito è componente.

3.Sono considerate da assistere le persone con più di 75 anni, persone con problemi di deambulazione, fisici o di salute, tali da necessitare di assistenza e cure quotidiane.

4.Alla richiesta va allegato il certificato medico che attesti tali necessità, o il documento della persona con età superiore ai 75 anni.

5.L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a cessazione della necessità.

Art. 9 PROPRIETARI DI IMMOBILI O GARAGE

1.I proprietari di immobili possono essere autorizzati al transito e alla sosta nel quartiere in cui i beni sono situati. I proprietari di garage possono essere autorizzati per il solo transito.

2.Alla richiesta va allegato il titolo di proprietà dell'immobile e un atto notorio di non cessione a terzi.

3.L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a perdita della titolarità del diritto di proprietà, o fino a cessione a terzi dell'immobile.

Art. 10 PROFESSIONI SANITARIE

1.Gli esercenti la professione sanitaria possono essere autorizzati al transito e alla sosta, in tutti i quartieri, per il solo tempo necessario alla visita, con esposizione del cartellino "medico in visita domiciliare", rilasciato dall'ordine dei medici.

2.Possono richiedere il pass i medici di base, i medici di continuità assistenziale, e i pediatri convenzionati. E' consentita la richiesta anche ai medici veterinari che hanno necessità per visite domiciliari urgenti.

3. Al richiedente è concesso un solo titolo autorizzatorio per un solo veicolo.

4.L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.

Art. 11 STUDI PROFESSIONALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI

1.I titolari di attività produttive e di studi professionali possono essere autorizzati al transito e alla sosta per 2 ore nel quartiere su cui insiste l'attività o lo studio.

2.E' possibile fare richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per ogni attività o studio professionale, valido per un solo veicolo. Tale richiesta deve essere effettuata dal proprietario dell'attività o dello studio, comprovando tale qualifica con atto sostitutivo di notorietà.

3.L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.

Art. 12 CARICO E SCARICO

1.I titolari di ditte di trasporto o di attività di consegna a domicilio, al di fuori degli orari già autorizzati dalla segnaletica verticale, possono essere autorizzati al transito e alla sosta con i veicoli a ciò adibiti solo per le operazioni di carico e scarico per un monte ore complessivo di 4 giornaliere, negli intervalli orari da indicare nella richiesta di titolo autorizzatorio.

2.L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente

Art.13 ARTIGIANI E DITTE

1) Sono concessi il transito e la sosta per il tempo necessario allo svolgimento delle sole operazioni di carico e scarico dei materiali, per le seguenti necessità:

- a. Per le ditte edili, e affini per lo svolgimento dei lavori. La richiesta, riportante i nomi delle ditte e le targhe dei mezzi, va presentata allegando copia dei documenti comprovanti l'inizio dei lavori. I titoli autorizzatori sono rilasciati nella misura di uno per ogni mezzo, e hanno validità fino al termine dei lavori.
- b. Per le ditte di riparazioni, il permesso viene rilasciato per i mezzi dotati di marchio o ragione sociale, intestati alla ditta o al titolare della stessa, per cui farà domanda il titolare della ditta. I titoli hanno validità 3 anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.
- c. Per le ditte di pulizie il permesso è concesso previa presentazione del contratto di lavoro presso privati o enti posti all'interno della ZTL, limitatamente all'orario di lavoro da indicare nella domanda. Validità fino al termine del contratto di lavoro.

14 GESTORI PUBBLICI SERVIZI

1. È consentito il transito e la sosta, esclusivamente per le operazioni di intervento da effettuare, ai veicoli dotati di marchio o ragione sociale di soggetti gestori di pubblici servizi (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti), nonché ai veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, ai veicoli di proprietà degli enti pubblici, ai servizi postali, per motivi di servizio.
2. Tutti i veicoli, di proprietà dell'amministrazione comunale, sono autorizzati al transito ed alla sosta all'interno della ZTL.
3. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alla ASL, alle cooperative infermieristiche e assistenziali, impiegate in prestazioni per conto di enti pubblici, possono circolare e sostare limitatamente agli interventi da effettuare nella ZTL.
4. Sono consentiti il transito e la sosta agli scuolabus, relativamente agli itinerari prestabiliti per garantire il trasporto scolastico.
4. I veicoli degli Istituti di Vigilanza, hanno diritto al transito e alla sosta,

Art. 15 INVALIDI

1. I titolari di contrassegno invalidi possono circolare e sostare, dove consentito, liberamente all'interno della ZTL esponendo in modo corretto come previsto dal Nuovo Codice della Strada il prescritto speciale contrassegno;

Art. 16 FORZE DELL'ORDINE

1. Possono circolare liberamente, all'interno del ZTL, senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia provinciale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché delle ambulanze, e in genere, dei mezzi impegnati in operazioni di emergenza o assistenza alla sicurezza, sulla base di specifici accordi.

Art. 17 PERMESSI TEMPORANEI (massimo 30 giorni)

1. È consentito il transito e la sosta, per un periodo non superiore a trenta giorni, ai veicoli di proprietà dei soggetti sotto elencati che comunichino su apposito modulo, preventivamente al verificarsi dell'esigenza o entro le 72 ore successive, una delle situazioni a fianco di ciascuno indicate: a) medici, infermieri, O.S.S. o fisioterapisti che operino presso l'abitazione di residenti in ZTL, allegando la certificazione medica di invalidità temporanee.
 - a.) residenti che hanno già comunicato il numero di una targa, momentaneamente inabili alla guida, allegando certificazione medica, per un'auto non contemplata nell'art. 1 commi 4 e 5.
 - b) titolari di attività ricettive per i propri clienti. A tali veicoli è consentito il transito esclusivamente per il carico e scarico per un tempo massimo di 30 minuti. Durante il

transito e la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalla direzione della struttura ricettiva e contestualmente il disco orario. Ciascuna struttura dispone di un numero di contrassegni pari a 2.

d) utilizzatori di case vacanza, allegando ricevuta di pagamento con indicazione del periodo di permanenza, o atto notorio che ne motivi l'utilizzo senza pagamento. Le categorie di cui sopra non necessitano di titolo autorizzatorio, ma sono tenute unicamente alla comunicazione delle targhe.

Art.18 PERMESSI TEMPORANEI GIORNALIERI

1.E' consentito il transito e la sosta, per un periodo non superiore a due giorni, ai veicoli di proprietà dei soggetti sotto elencati che comunichino su apposito modulo, preventivamente al verificarsi dell'esigenza o entro le 72 ore successive, una delle situazioni a fianco di ciascuno indicate:

a)le agenzie di onoranze funebri per la preparazione e il trasporto, indicando le generalità del defunto e il percorso, con relativi varchi, da effettuare con i mezzi;

b)gli sposi per le targhe dei mezzi di parrucchiere, truccatrice, fioraio, fotografo e auto per il trasporto presso il luogo della celebrazione, allegando la certificazione che attesti la data del matrimonio.

c) gli sposi che celebrino il rito all'interno della ZTL, per un numero massimo di quattro auto, comprensivo di quella adibita al loro trasporto.

d) ditte di traslochi, indicando l'indirizzo dello stabile presso cui effettuare le operazioni di carico o scarico.

e) gli operatori commerciali partecipanti a fiere mercati o manifestazioni previste all'interno della ZTL. Tale richiesta va presentata contestualmente alla richiesta di occupazione suolo pubblico.

f) proprietari di veicoli per la consegna di oggetti voluminosi, allegando la ricevuta di acquisto e l'indirizzo presso cui è stata effettuata la consegna.

g) veicoli per la consegna di medicinali, al di fuori degli orari indicati come da art. 13 allegando la fattura.

h) le farmacie, per i propri clienti, allegando l'elenco delle targhe dei clienti, con l'orario di ingresso presso la struttura. L'elenco è esemplificativo, e non tassativo. Le ulteriori casistiche saranno prese in considerazione, previo deposito di idonea documentazione.

3.Le categorie di cui sopra non necessitano di titolo autorizzatorio, ma sono tenute unicamente alla comunicazione delle targhe.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali vigenti in materia, in particolare alle norme presenti nel Codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione